



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE
E FORESTALI

Servizio sostegno e promozione
comparti commercio, terziario
e cooperativo

commerciocooperazione@regione.fvg.it
tel + 39 040 377 2405 - 040 377 2563
fax + 39 040 377 2446 - 040 377 2562
I - 34132 Trieste, via Trento 2

Prot. 0039959/P

Class. 4 - 8

riferimento: **0011759 dd. 17/04/2014**

allegato

Trieste, 14 maggio 2014

Al Comune di

Direzione Centrale Funzione Pubblica, Autonomie Locali e
e, p.c. Coordinamento delle Riforme
Servizio affari istituzionali e locali, polizia locale e sicurezza
Via Sabbadini, 31
33100 – **UDINE**
(PEC: funzionepubblica@certregione.fvg.it)

oggetto: **Sanzioni di cui all'articolo 80, comma 2, della LR 29/2005.**

Con la nota a margine citata della Direzione Centrale che legge per conoscenza, è stato trasmesso il quesito del Comune in indirizzo, in merito all'applicazione della sanzione di cui all'articolo 80, comma 2, della legge regionale 29/2005, richiedendosi, in particolare, se la vendita di prodotti non appartenenti al settore merceologico denunciato (ora soggetto a SCIA: art. 109 bis), in un esercizio con superficie di vendita non superiore a mq. 400, comporti la sanzione di cui al primo periodo oppure al secondo periodo del richiamato comma 2¹.

Aldilà della formulazione letterale della disposizione, la fattispecie è nettamente inquadrabile nel primo periodo del comma 2 dell'articolo 80 in esame, stante il puntuale riferimento all'articolo 12, comma 1, della legge regionale 29/2005, che assoggetta a SCIA tutte le vicende giuridiche inerenti una media struttura minore, un tanto in combinato disposto con quanto sancito dal successivo quarto periodo sempre del comma 2 dell'articolo 80 (dove si parla di settore merceologico "non denunciato").

Distinti saluti.

IL DIRETTORE CENTRALE

- dott. Franco MILAN –

firmato digitalmente

¹ Tale comma recita: <<La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 11, 12, comma 1, e 39, in materia di esercizio delle attività di vendita al dettaglio in sede fissa soggette a denuncia di inizio attività, è punita con una sanzione amministrativa da 4.000 euro a 12.000 euro. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 12, comma 2, e 13, in materia di esercizio delle attività di vendita al dettaglio in sede fissa soggette ad autorizzazione, è punita con una sanzione amministrativa da 15.000 euro a 60.000 euro. Nel caso di apertura degli esercizi commerciali senza la denuncia di inizio attività o senza la prescritta autorizzazione comunale il Comune, oltre alla sanzione amministrativa suindicata, dispone l'immediata chiusura dell'attività. La vendita di prodotti non appartenenti al settore merceologico denunciato o autorizzato comporta la sanzione amministrativa di cui sopra e il contestuale ordine di cessazione della vendita dei suddetti prodotti>>

Responsabile del procedimento: dott. Paolo Delfabro – Direttore del Servizio
tel. 040 3772405 e.mail: paolo.delfabro@regione.fvg.it
PDf

Responsabile dell'istruttoria: Bracale Riccardo (disciplina del commercio)
tel. 040 3775221 e.mail: riccardo.bracale@regione.fvg.it
RBr